



Comune di Vezzano
Provincia di Trento

REGOLAMENTO

Tecnico per il servizio pubblico di acquedotto

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n . 8 di data 26.03.2013

TITOLO I – NORME TECNICHE

capo I - definizione impianti e competenze

art. 1 RETE DI DISTRIBUZIONE

- a) Per "**rete principale**" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) Per "**derivazione di utenza**" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

I. impianto esterno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che è ubicato su un collettore di derivazione per più utenze, in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o, eccezionalmente e solo per le utenze già esistenti, in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente;

II. impianto interno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno. Nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni dell'esistente l'impianto deve essere costruito con derivazioni a pettine in luogo pubblico, se destinate a più utenze, oppure con un pozzetto sul confine di proprietà, ma accessibile dal suolo pubblico, se destinato ad una sola utenza. In nessun caso, per le nuove utenze è consentito realizzare il pozzetto per il contatore in locali chiusi o in luoghi non accessibili dalla proprietà pubblica.

art. 2 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTO

I. Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune. Gli stessi potranno attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

II. impianto esterno

Le spese di realizzazione dell'impianto esterno sono a totale carico del proprietario o per esso dell'utente, per quanto riguarda il tratto su suolo privato e pubblico. (Le tubazioni su suolo pubblico restano di proprietà del Comune)

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, per quanto riguarda il suolo pubblico, è eseguita dal Comune con oneri a suo carico; per quanto riguarda i lavori da eseguirsi su suolo privato è a totale carico dell'utente.

III – impianto interno

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, in tutti i casi, anche su suolo pubblico, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

capo II – norme in materia di derivazione di utenza

art. 3 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza esistenti sono svolte con le modalità indicate nel precedente articolo. Tali lavori vanno comunque eseguiti dai privati con l'autorizzazione e il controllo del Comune e secondo le normative vigenti.

art. 4 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interramento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri. La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte. Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro. I rinterrati degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

art. 5 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà autorizzare la modifica al proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario.

Il Comune il qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

art. 6 IMPIANTO INTERNO

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonee valvole di non ritorno.

art. 7 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- e) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

- f) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- h) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- i) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- j) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- k) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- m) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- o) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

art. 8 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante l'eventuale installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete. Qualora la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'eventuale installazione di riduttori di pressione. L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza. La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente. Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

capo III: apparecchi di misura

art.9 PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda. E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

art.10 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura del Comune al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in pozzetti di derivazione comuni esterni all'edificio al limite della proprietà privata o nei pozzetti di derivazione comunali con collettore a pettine. Solo in casi eccezionali, e in nessun caso per edifici di nuova costruzione, è consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici, nel locale contatore di cui all'art. 19. E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui è stato collocato: in caso di abusivo spostamento, oltretutto richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso. Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

art. 11 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell'utente a confine della stessa in luogo accessibile dall'esterno o, se riguarda più utenze, in un pozzo di derivazione a pettine.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d' idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere. I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti. Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" ½, devono essere di 0,80 x 0,80 x (h.) 1,00. Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili. I pozzetti alloggianti i contatori posti a confine delle proprietà sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia. Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal gestore, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

Locale contatore.

Solo in casi eccezionali e solo per gli edifici già esistenti sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici. In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm. Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma

accessibile dall'esterno al personale del Comune. Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura. Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto. L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

art. 12 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

All'ingresso del contatore sarà collocata una valvola a sfera. All'uscita del contatore saranno collocate una valvola a sfera ed una valvola di ritegno. I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo. L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione. Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune. La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune. Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il gestore è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, fino a Euro 516,46 oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

art. 13 SANZIONI

Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, e salvo che il fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni statali o regionali, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione che possa competere al Comune, è prevista una specifica sanzione per:

- abusivo allaccio all'acquedotto comunale;
- abusivo spostamento del contatore;
- abusiva apertura dei rubinetti, utilizzo di acqua prima della stipula del relativo contratto;
- manomissione dei sigilli di garanzia ;
- utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura;
- manomissione dei sigilli o dei contrassegni posizionati su bocche antincendio o su idranti.

L'ammontare delle singole sanzioni è determinato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

La sanzione sarà applicata dall'Ufficio competente.

art. 14 MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

art. 15 CONTATORI DIVISIONALI

Nel caso di edifici già esistenti con più unità abitative il Comune, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, autorizzare l'installazione di contatori divisionali – da alloggiarsi in apposito locale – in sostituzione del contatore generale.

INDICE

TITOLO I NORME TECNICHE

Capo I: definizione impianti e competenze

- art. 1 RETE DI DISTRIBUZIONE
- art. 2 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

Capo II: Norme in materia di derivazione di utenza

- art. 3 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI
- art. 4 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI
- art. 5 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO
- art. 6 IMPIANTO INTERNO
- art. 7 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
- art. 8 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

Capo III: Apparecchi di misura

- art. 9 PROPRIETA' DEI CONTATORI
- art. 10 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- art. 11 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE
- art. 12 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
- art. 13 SANZIONI
- art. 14 MANUTENZIONE DEI CONTATORI
- art. 15 CONTATORI DIVISIONALI